

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO
DEGLI ELENCHI ED IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ANIMATORI DI
FORMAZIONE, DOCENTI E TUTOR PER LE INIZIATIVE DIDATTICO FORMATIVE
DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E DEL
CENTRO PER LA FORMAZIONE IN SANITA'.**

Sommario

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
CAPO I – GLI ELENCHI ANIMATORI DI FORMAZIONE, DOCENTI E TUTOR.....	3
ART. 2 ISTITUZIONE	3
ART. 3 STRUTTURA	3
ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI.....	4
ART. 5 DINIEGO.....	5
ART. 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE	5
ART. 7 MODALITÀ DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO	6
ART. 8 VERIFICHE	6
ART. 9 INFORMAZIONI GENERALI.....	7
ART. 10 DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE.....	7
CAPO II – CONFERIMENTO INCARICHI E COMPENSO.....	8
ART. 11 MODALITÀ DI CONFERIMENTO	8
11.1 Docenti e animatori di formazione	8
11.2 Tutor.....	8
ART. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO.....	8
ART. 13 COMPENSI.....	8
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
ART. 15 NORMA FINALE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIA.....	9
ART. 16 PUBBLICITÀ.....	9

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione ed efficienza la procedura, le modalità e i criteri per l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento degli elenchi ed il conferimento degli incarichi di animatori di formazione, docenti e tutor per le iniziative didattico formative del Corso di formazione specifica in medicina generale ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 368/1999 (di seguito Corso) e del Centro di Formazione in Sanità, di cui all'art. 37 della LR 22/2019.

Le disposizioni del presente Regolamento devono in ogni caso intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente nel caso in cui il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

CAPO I – GLI ELENCHI ANIMATORI DI FORMAZIONE, DOCENTI E TUTOR

ART. 2 ISTITUZIONE

Sono istituiti presso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS, di seguito Azienda) gli elenchi al fine del conferimento degli incarichi di animatori, docenti e tutor connessi all'erogazione dell'attività didattico formativa del Corso e del Centro per la formazione in sanità, secondo quanto previsto dalle norme di carattere regolamentare ed organizzativo dell'Azienda e dalla legislazione regionale e nazionale nel tempo vigente.

L'iscrizione agli elenchi è condizione necessaria per poter essere titolari di incarichi conferiti da ARCS nell'ambito delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

L'iscrizione agli elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Azienda di conferire incarichi ai professionisti iscritti.

Gli elenchi sono aperti alle professionalità in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e l'iscrizione è gratuita.

ART. 3 STRUTTURA

Gli elenchi hanno una durata indeterminata e sono costantemente aggiornati.

Gli elenchi vengono gestiti tramite l'inserimento delle candidature inviate all'Azienda secondo le modalità indicate ai successivi artt. 6 e 7.

L'elenco animatori di formazione e docenti sono strutturati in aree tematiche pertinenti alle attività didattico – formative. Le aree tematiche sono elencate nel modulo di domanda e devono essere selezionate dal richiedente, secondo le istruzioni riportate sul modulo stesso. Qualora l'area tematica di

propria competenza non sia riscontabile tra gli argomenti elencati, è possibile indicarne il contenuto sotto la voce "altro".

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

I candidati possono iscriversi agli elenchi in qualsiasi momento.

L'Azienda si riserva di adeguare o modificare i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione in elenco.

Il mancato possesso ovvero la perdita anche solo di uno dei requisiti, siano essi di carattere generale o speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'elenco.

Ai fini dell'iscrizione, i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e speciale attestandone il possesso mediante autocertificazione.

4.1 Requisiti di ordine generale

- a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo ulteriori equiparazioni stabilite dalla legge;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali pendenti noti all'interessato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- e) insussistenza delle cause ostative previste dalla normativa vigente.

4.2 Requisiti specifici

Animatori di formazione:

- medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta o ad attività oraria o pediatri di libera scelta, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale;

Docenti:

- medici del ruolo unico di assistenza primaria, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ai sensi del D.Lgs. 502/1992, medici specialisti del SSN, professori universitari iscritti ai competenti Ordini professionali;
o
- altri professionisti che, per loro specifica esperienza e competenza, possono collaborare ai fini della realizzazione delle attività seminariali.

Tutor per lo svolgimento del tirocinio previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 368/1999:

- medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta o pediatri di libera scelta, con il possesso di almeno 5 anni di attività convenzionale e la titolarità di un numero di assistiti pari almeno alla metà del massimale vigente;
e
- essere convenzionati con un'Azienda sanitaria del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti durante tutto il periodo di iscrizione agli elenchi.
Al fine dell'iscrizione agli elenchi i professionisti sopra indicati dovranno aver concluso i percorsi formativi previsti per lo specifico ruolo per il quale è stata presentata la candidatura.

ART. 5 DINIEGO

Non sarà consentita l'iscrizione agli elenchi ai soggetti che:

- ✓ risultino carenti o privi di alcuni dei requisiti di carattere generale e speciale indicati nel precedente art. 4;
- ✓ non abbiano fornito tutte le informazioni richieste per l'iscrizione;
- ✓ non abbiano fornito tutte le certificazioni richieste, anche in fase di verifica dei requisiti a comprova di quanto dichiarato in fase di iscrizione.

Ogni decisione in tal senso, verrà notificata all'interessato dall'Azienda tramite PEC.

ART. 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le modalità di iscrizione sono contenute nell'"Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi degli animatori/docenti/tutor per iniziative didattico formative del Corso di formazione specifica in medicina generale e del Centro per la formazione in sanità", pubblicato sul sito www.arcs.sanita.fvg.it alla sezione bandi e avvisi del Centro per la formazione in Sanità (CeForMed), unitamente al presente Regolamento.

La domanda di iscrizione agli elenchi è compilata in carta libera utilizzando lo schema predisposto, con formula di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.e ii., debitamente sottoscritta e trasmessa esclusivamente tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: arcs@certsanita.fvg.it. Alla domanda deve essere allegato, pena inammissibilità della stessa, un documento di identità in corso di validità e un curriculum vitae in formato europeo.

I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi dovranno presentare la propria candidatura compilando tutti i campi presenti nella modulistica reperibile sul sito istituzionale di ARCS e allegando i documenti richiesti di cui al punto precedente.

Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata, dandone comunicazione al mittente. Non saranno accettate domande incomplete e/o CV presentati con modalità diverse da quelle indicate.

È compito del candidato leggere con attenzione e seguire le indicazioni del presente Regolamento.

L'istanza di iscrizione verrà accolta a seguito di procedimento di verifica volto ad accettare, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza e idoneità dei requisiti di qualificazione richiesti. Qualora l'Azienda ritenesse non sufficiente la documentazione presentata dal candidato in fase di iscrizione, si riserva la facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti. Conclusa la procedura, l'iscrizione sarà pienamente efficace e il nominativo del candidato sarà inserito negli elenchi che saranno sempre consultabili sul sito aziendale nella sezione dedicata.

L'eventuale esclusione sarà adeguatamente motivata e comunicata al candidato esclusivamente via PEC entro 30 gg dal momento della ricezione dell'istanza di iscrizione.

Gli elenchi devono considerarsi aperti, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi negli elenchi potranno presentare in qualunque momento l'istanza di iscrizione.

ART. 7 MODALITÀ DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO

Per i docenti e animatori di formazione, ai fini dell'accoglimento, ogni domanda di iscrizione agli elenchi è esaminata da una Commissione interna formata dal Direttore scientifico del Comitato esecutivo del Ceformed, dal Responsabile dell'area per la formazione specifica medicina generale e dal Direttore della SC Centro Regionale Formazione o loro delegati.

Per procedere alla validazione, la Commissione verifica l'esperienza curriculare del candidato (docente o animatore di formazione) e l'attinenza della stessa con le esigenze didattico – formative relative al Corso e al Centro per la Formazione in sanità.

Per i tutor, la Segreteria del Ceformed procederà alla puntuale verifica del possesso di tutti i requisiti dichiarati dal candidato e previsti dal presente Regolamento.

In caso di esito positivo della verifica, il nominativo è inserito negli elenchi.

In caso di esito negativo della verifica, la domanda viene rigettata motivandone le cause e viene data apposita comunicazione all'interessato.

I nominativi degli animatori di formazione, docenti e tutor sono inseriti negli elenchi pubblicati sul sito istituzionale e sono periodicamente aggiornati.

In sede di verifica, la Commissione si riserva la facoltà di richiedere documentazione o maggiori specifiche rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione agli elenchi.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun candidato è chiamato a segnalare in qualunque momento eventuali variazioni intervenute in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, dei dati anagrafici e di quelli relativi al pagamento delle prestazioni fornite.

ART. 8 VERIFICHE

L'Azienda può effettuare in ogni momento verifiche a campione sugli iscritti al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione anche attraverso la richiesta di ulteriore documentazione che si rendesse necessaria.

L'iscritto nei cui confronti tale verifica dovesse dare esito negativo, verrà contattato per la regolarizzazione della sua posizione.

Nel caso ciò non fosse possibile, sarà cancellato dagli elenchi ai sensi dell'Art. 10.

ART. 9 INFORMAZIONI GENERALI

Il possesso e l'indicazione di un indirizzo PEC sono indispensabili al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni. Tale indirizzo costituirà il domicilio eletto per il recapito di tali comunicazioni.

L'inserimento negli elenchi comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento e sue eventuali integrazioni o modificazioni.

Con l'Iscrizione agli elenchi, il candidato dichiara implicitamente di aver preso visione della sezione PIAO "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)" e del Codice di comportamento generale e aziendale pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Azienda, di averne compreso il contenuto, di accettarlo, di volerlo rispettare e di conformare il proprio comportamento alle regole e ai principi in essi contenuti, riconoscendo le responsabilità connesse al loro mancato rispetto. La violazione delle disposizioni contenute al comma precedente darà diritto all'Azienda di disporre d'ufficio la cancellazione del soggetto dagli elenchi, fatta salva ogni più grave conseguenza di legge.

ART. 10 DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

Tutti i soggetti rimangono iscritti agli elenchi fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione viene disposta d'ufficio, previa procedura in contradditorio nei seguenti casi:

- a) carenza originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente Art. 4, risultanti dalle informazioni rese in sede di iscrizione, accertate in sede di verifica di cui all'Art. 8;
- a) mancata regolarizzazione della propria candidatura di cui all'Art. 8;
- b) grave negligenza o malafede nei confronti dell'Azienda nell'espletamento dell'incarico;
- c) manifesta inosservanza di quanto disposto all'Art. 9.

Nei casi previsti dal comma precedente, l'Azienda comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dell'iscritto tramite l'invio di una PEC contenente una sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno esser fatte pervenire entro 15 giorni tramite stesso mezzo. Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, l'Azienda si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. La cancellazione può essere richiesta dall'Iscritto in ogni momento con richiesta esplicita inviata via PEC.

CAPO II – CONFERIMENTO INCARICHI E COMPENSO

ART. 11 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

11.1 Docenti e animatori di formazione

Gli incarichi ai docenti e agli animatori di formazione vengono conferiti con atto del Direttore della SC Centro Regionale Formazione di ARCS, su indicazione della Commissione di cui all'art. 7, in base ad una valutazione dei curricula dei soggetti iscritti negli elenchi. La valutazione si basa prioritariamente sull'adeguatezza curriculare rispetto al profilo ed ai fabbisogni dell'utenza in formazione, sulla tipologia e tematiche delle attività didattico – formative oggetto dell'incarico, sull'expertise nonché sulle pregresse e specifiche esperienze maturate dal professionista nel campo della formazione. Sono tenuti in particolare considerazione i candidati con un curriculum vitae indirizzato alla didattica, anche con precedenti esperienze in qualità di docenti, tutor, formazione in campo didattico/valutativo, esperienza nel campo della ricerca (capacità di ricerca delle evidenze in letteratura-EBM, pubblicazioni, conoscenza della lingua inglese, etc.).

L'individuazione delle professionalità avviene altresì nel rispetto del principio di rotazione al fine di assicurare l'effettiva possibilità di conferimento dell'incarico a coloro che sono iscritti negli elenchi.

11.2 Tutor

Gli incarichi di tutoraggio vengono affidati d'ufficio dalla SC Centro Regionale Formazione, con atto del Direttore della SC Centro Regionale Formazione, secondo i seguenti criteri:

- a) rotazione degli incarichi nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza;
- a) accessibilità del medico in formazione all'ambulatorio del tutor (minor distanza tra ambulatorio e domicilio del tirocinante e/o disponibilità di mezzi di trasporto, etc..).

ART. 12 OBBLIGHI DEL SOGGETTO INCARICATO

All'accettazione dell'incarico, da effettuarsi sul modulo messo a disposizione dalla SC Centro Regionale Formazione, il professionista è tenuto a rilasciare dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità e conflitti di interesse in relazione all'incarico affidato secondo il modulo fornito dalla SC Centro Regionale di Formazione, nonché è tenuto a trasmettere tutta la documentazione eventualmente richiesta al fine del rispetto da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

ART. 13 COMPENSI

I compensi per le attività previste dal presente regolamento sono i seguenti:

- a) **docenti e animatori:** il compenso è parametrato agli importi di cui al Decreto del Ministero della Sanità del 1 febbraio 2000 "Tariffe orarie per corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento, organizzati dall'Istituto superiore di sanità" ed è fissato in € 60,00/ora, a cui si aggiungono gli oneri dovuti e quantificati ai sensi di legge;
- b) **tutor:** il compenso ammonta a € 125,00 settimanali, per 23 ore di affiancamento, a cui si aggiungono gli oneri dovuti e quantificati ai sensi di legge; qualora la frequenza del tirocinante fosse inferiore alle 23 ore settimanali, l'importo sarà riproporzionato sulla base delle ore effettivamente svolte e documentate. A detto compenso si aggiunge il compenso annuale per l'attività di confronto del tirocinante col tutor principale che ammonta a € 650,00 annui (più oneri) per un'attività prevista di 4,5 ore/settimana.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, in accordo con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato D.lgs. 101/2018.

I dati saranno trattati con modalità atte a garantirne la massima sicurezza e riservatezza e solo ad opera di persone istruite ed autorizzate al loro trattamento.

Con l'iscrizione, il candidato dichiara di aver preso visione dell'informativa estesa reperibile sul sito aziendale alla sezione "Policy in materia di protezione dei dati personali".

ART. 15 NORMA FINALE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

In fase di prima applicazione, si procede all'inserimento d'ufficio nei rispettivi elenchi previsti dal presente Regolamento dei soggetti iscritti agli elenchi dei tutor di cui all'avviso approvato con decreto n. ARCS n. 54 del 22/03/2023 e degli animatori di formazione di cui all'avviso approvato con decreto ARCS n. 117 del 31/05/2023, previa comunicazione ai soggetti interessati purché in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del presente Regolamento.

ART. 16 PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento ed i relativi elenchi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda. (www.arcs.sanita.fvg.it).